



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l’art. 59 del citato D.P.R., così come modificato ed integrato dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione, prove di laboratorio su terre e rocce e prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;

**Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 633/STC del 03 dicembre 2019 e relativi Allegati;

**Vista** l’istanza, recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. nn. 4130 ÷ 4143 del 03.03.2020; 4413 e 4414, 4446 ÷ 4450 del 10.06.2020; 4471 dell’ 11.06.2020 con la quale la “EXPIN Srl” ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per effettuare e certificare le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, nella sede di via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD);

**Considerata** l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessari, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all’utenza;

**Considerato** che il perseguimento dell’obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l’altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ;

**Ritenuto** di richiamare, comunque, il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell’assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri accuratezza e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

**Tenuto conto** della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, di cui all'art. 103 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato e convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

**Ritenuto** necessario assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 dicembre 2020 con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2021, il termine per il rilascio delle autorizzazioni di cui al § 16 della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 633/STC del 03 dicembre 2019;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 luglio 2021 con il quale è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il termine per il rilascio delle autorizzazioni di cui al prefato § 16 della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 633/STC del 03 dicembre 2019;

**Considerato** che il Laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e la certificazione delle prove e dei controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti richiesti, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l'esito favorevole dell'istruttoria che il Servizio Tecnico Centrale ha condotto sulla documentazione acquisita agli atti;

## **D E C R E T A**

Art. 1 - È rilasciata al **Laboratorio "EXPIN Srl" - via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD)**, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 59, co. 2, lettera *c-bis*), del D.P.R. n. 380/2001, ad effettuare e certificare le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti del Settore A della Circolare 633/STC del 03.12.2019, con estensione alle seguenti prove facoltative, così definite ai sensi del § 5 della Circolare sopra richiamata:

### **Settore A**

- **prova di adesione a strappo - metodo Pull Off;**
- **analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione;**
- **prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature;**
- **monitoraggio delle strutture;**
- **termografia ad infrarossi;**
- **indagini endoscopiche;**
- **indagini georadar;**
- **caratterizzazione meccanica delle malte per murature;**
- **misura di umidità del legno;**
- **prova penetrometrica nel legno.**

### **Settore C**

- **prove dinamiche sulle strutture di elevazione;**
- **prove di tensionamento su catene e tiranti.**

Art. 2 - Il predetto Laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art. 3 - È confermato l'obbligo della verifica annuale e relativa certificazione delle tarature delle apparecchiature di misura di forza, pressione, spostamenti, velocità ed accelerazioni, da parte di uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 o da organismi terzi di

taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di emettere certificati di prove che non siano state effettuate, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del Laboratorio. È prescritto, altresì, l'obbligo di esporre al pubblico copia del presente decreto di autorizzazione e di adottare stampati nei quali sia evidente l'identificazione del Laboratorio che emette le certificazioni, i/il campo/i di applicazione e le metodologie di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Art. 4 - Il Direttore responsabile del Laboratorio è ing. Filippo CASARIN.

Art. 5 - L'attività di certificazione delle prove e dei controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui al precedente art. 1, deve essere svolta presso la sede operativa indicata nell'ambito dell'istruttoria, sita in via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD), secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore del Laboratorio, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del Laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei LL. PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art. 7 - Il presente decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dalla data di protocollazione e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n. 633/STC del 03 dicembre 2019.

Art. 8 - Al termine del periodo transitorio, previsto al § 2.1.1, prorogato di ulteriori 12 mesi con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 204 del 6.10.2021, e al § 3.1.1 della Circolare 633/STC, è necessario trasmettere, al Servizio Tecnico Centrale, copia conforme delle certificazioni delle competenze, relative alle prove oggetto di autorizzazione, conseguite dal Direttore e dagli Sperimentatori ed un elenco del personale aggiornato idoneo a dimostrare la presenza dell'organico minimo richiamato in seno al § 3 della Circolare stessa. Il mancato soddisfacimento dei requisiti sopra richiamati può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 9 - L'autorizzazione di cui al presente decreto può essere sospesa o revocata, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n. 633/STC e nel presente Decreto; in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per gravi inadempienze riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del Laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità alla base della presente autorizzazione.

ing. Massimo SESSA

Il Dirigente della Divisione I - STC  
ing. Gennaro DE VIVO